



TEORIA E STORIA  
DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE

PEER REVIEWED JOURNAL

ISSN: 2036-2528

GAETANA BALESTRA

**Riflessioni in tema di legato  
di *uxoris causa parata***

**Numero XVII – Anno 2024**

*www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com*

## **Proprietario e Direttore responsabile**

Laura Solidoro

### **Comitato Scientifico**

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

### **Comitato Editoriale**

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

### **Redazione**

M. Amabile (Univ. Salerno), M. Beghini (Univ. Roma Tre), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Salerno), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Cassino)

### **Segreteria di Redazione**

C. Cascone, M.S. Papillo

### **Sede della Redazione della rivista**

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato  
ISSN: 2036-2528  
Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## Riflessioni in tema di legato di *uxoris causa parata*

1. Le fonti, è ben noto, forniscono una ricca casistica in tema di oggetto del legato. Un'ipotesi di particolare interesse, in tale ambito, è quella del *legatum* c.d. di *uxoris causa parata*. Tale tipo di lascito comprendeva beni diretti a soddisfare i bisogni personali della *uxor*: si trattava di un legato generale<sup>1</sup>, con il quale il testatore beneficiava la vedova di quanto fosse stato adibito al suo uso personale<sup>2</sup> nel corso del matrimonio<sup>3</sup>. Il legato dell'*id quod uxoris causa paratum est* si presume diffuso già a partire dalla media repubblica<sup>4</sup>, con una funzione non dissimile da quella del legato di usufrutto, nato al fine di consentire alla vedova di vivere dignitosamente senza distrarre dal patrimonio della famiglia i beni destinati agli eredi<sup>5</sup>. Analogamente si suppone che – con

---

<sup>1</sup> Ulp. 22 *ad Sab.* D. 32.45: *Hoc legatum 'uxoris causa parata' generale est et continet tam vestem quam argentum aurum ornamenta ceteraque, quae uxoris gratia parantur.*

<sup>2</sup> Pomp. 5 *ad Q. Muc.* D. 34.2.10: *Quintus Mucius ait: si pater familias uxori vas aut vestimentum aut quippiam aliud ita legavit 'quod eius causa emptum paratumve esset', id videtur legasse, quod magis illius quam communis usus causa paratum esset.*

<sup>3</sup> Su tale tipologia di legato, in via più generale, P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, Milano, 1963, 303 s.; R. ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, II, Padova, 1969, 260 s.; M. MIGLIETTA, *I giuristi romani e la formazione della 'regula iuris'*, in *Il diritto come processo. Principi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista*, Milano, 2012, 60-65.

<sup>4</sup> Ulp. 22 *ad Sab.* D. 32.45: *Sabinus libris ad Vitellium ita scripsit: quod in usu frequentissime versatur, ut in legatis uxoris adiciatur 'quod eius causa parata sint' [...].*

<sup>5</sup> Su origini e funzione del legato di usufrutto, *ex multis*, M. BRENONE, *La nozione romana di usufrutto*, 1. *Dalle origini a Diocleziano*, Napoli, 1962, 20: «il disgregarsi dell'antica compagine familiare e il diffondersi dei matrimoni *sine manu* determinavano il problema pratico (che l'*usus fructus* mira appunto a risolvere) di

l'intensificarsi delle unioni che non prevedevano l'instaurazione della *manus* – dovè prender piede in modo diffuso la prassi sociale di legare alla *uxor* i beni dalla donna abitualmente utilizzati (di regola in modo esclusivo) in costanza di matrimonio<sup>6</sup>.

Fra i testi che hanno suscitato interesse in letteratura, quanto a tale genere di legato, si segnala un passo tratto dal 54° libro del commentario edittale di Paolo, inserito dai compilatori nel 34° libro dei *Digesta*, sotto il titolo '*De auro argento mundo ornamentis unguentis veste vel vestimentis et statuīs legatis*'<sup>7</sup>:

Paul. 54 *ad ed.* D. 34.2.4: *Cum quidam libertum suum in Asiam misisset ad purpuras emendas et testamento uxori suae lanam purpuream*

---

provvedere ai bisogni alimentari, e al mantenimento in genere, della vedova, la quale non era entrata a far parte della *familia* del marito e non gli succedeva insieme ai figli»; opinione, questa, risalente alla dottrina tedesca e ripresa ai primi del Novecento, fra altri, da F. MESSINA VITRANO, *Il legato d'usufrutto nel diritto romano. Parte prima*, Roma, 1922, 9; si v. altresì, sul punto, R. LA ROSA, '*Usus fructus*'. *Modelli di riferimento e sollecitazioni concrete nella costruzione giuridica*, Napoli, 2008, 2. Una diversa ricostruzione della genesi dell'usufrutto è stata avanzata da S. PIETRINI, '*Deducto usu fructus*'. *Una nuova ipotesi sulle origini dell'usufrutto*, Napoli, 2008, che ricollega la nascita dell'usufrutto all'antica *mancipatio familiae* (cfr., in part., 63 ss.): le origini dell'usufrutto sarebbero da collocare, per la studiosa, già all'epoca decemvirale, quando si sarebbe avvertita l'esigenza di tutelare il testatore, il quale, in virtù degli effetti immediatamente acquisitivi – a favore del *familiae emptor* – della *mancipatio familiae*, si sarebbe visto privato di tutti i suoi beni.

<sup>6</sup> R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 271 s.; F. LAMBERTI, *Suggerimenti in tema di «praesumptio Muciana»*, in *RDR*, 5, 2005, 11 s. ([www.ledonline.it](http://www.ledonline.it)), ora in *EAD.*, *La famiglia romana e i suoi volti*, Torino, 2014, 149 ss.

<sup>7</sup> C. FERRINI, *Opere*, III. *Studi vari di diritto romano e moderno*, a cura di E. Albertario, Milano, 1929, 117; P. VOICI, *Diritto*, cit., 303; A. WATSON, *Acquisition of Ownership by 'traditio' to an 'extraneus'*, in *SDHI*, 33, 1967, 191; R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 264 ss.; A. CLAUS, *Gewillkürte Stellvertretung im Römischen Privatrecht*, Berlin, 1973, 100 ss.; W. WALDSTEIN, *Mandat und 'operae libertorum'*, in '*Mandatam*' und *Vervandtes. Beiträge zum römischen und modernen Recht*, Berlin-Heidelberg-New York, 1993, 344 ss; F. SCOTTI, '*Lana*', '*linum*', '*purpuram*', '*versicoloria*', Napoli, 2020, 358 ss.

*legasset, pertinere ad eam, si quam purpuram vivo eo libertus emisset, Servius respondit*<sup>8</sup>.

Un tale – si legge nel frammento – aveva incaricato un suo liberto<sup>9</sup> di recarsi in Asia per acquistare *purpurae*<sup>10</sup> e aveva disposto, fra le sue ultime volontà, un legato di *lana purpurea* a favore della moglie; tale marito-*patronus*, però, era morto dopo aver fatto testamento ma prima del ritorno del suo emissario dall'Asia. Paolo menzionava sul punto un responso di Servio: il giurista repubblicano avrebbe affermato che la porpora acquistata dal liberto fosse da considerare inclusa nel legato disposto a favore

---

<sup>8</sup> Sulla paternità del responso, M. MIGLIETTA, '*Servius respondit*'. *Studi intorno a metodo ed interpretazione nella scuola giuridica serviana*, Trento, 2010, 265 s.

<sup>9</sup> Sulla figura del liberto, G. LAVAGGI, *La successione dei liberi patroni nelle opere dei liberti*, in *SDHI*, 11, 1945, 237-278; C. COSENTINI, *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini*, I, Catania 1948; II, Catania, 1950; G. LAVAGGI, *Nuovi Studi sui liberti*, in *Studi in onore di F. De Francisci*, II, Milano, 1956, 73-112; G. FABRE, '*Libertus*'. *Patrons et affranchise à Rome*, Roma, 1981; W. WALDSTEIN, '*Operae libertorum*'. *Untersuchungen zur Dienstpflicht freigelassener Sklaven*, Stuttgart, 1986; ID., *Mandat*, cit.; C. MASI DORIA, '*Bona libertorum*'. *Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli, 1996; W. WALDSTEIN, *Patroni e liberti*, in '*Homo*', '*caput*', '*persona*'. *La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza giuridica romana. Dall'epoca di Plauto ad Ulpiano*, a cura di A. Corbino, M. Humbert, G. Negri, Pavia, 2010, 551-576.

<sup>10</sup> L'espressione latina *purpura* aveva una portata ampia e generale, andando a comprendere non solo il mollusco dal quale era ricavato la colorazione, ma anche la porpora stessa come sostanza industriale e la porpora come colore (M. BESNIER, voce '*Purpura*', in *DAGR*, IV.1, Paris, 1873, 769 ss.). La porpora era prodotta in diverse aree del bacino del Mediterraneo, ma era l'Asia minore, con importanti centri di produzione come Mileto, Sardi, Jerapoli (cfr. *Oro, argento e porpora. Prescrizioni e procedimenti nella letteratura tecnica medievale*, a cura di S. Baroni, Trento, 2012, 23 s.; M. GLEBA, J. PÁSZTÓKAI-SZEÖKE, *Making Textiles in pre-Roman and Roman Times. People, Places, Identities*, Oxford, 2013, 177 ss.) ad essere nota per la creazione e il commercio di tessuti di lusso ad alto costo, la cui provenienza era garanzia stessa di qualità. Si v., *amplius*, F. SCOTTI, '*Lana*', cit., 85 ss.

della moglie, se il marito fosse stato ancora in vita al momento dell'acquisto.

Il passo in oggetto, nel suo stile asciutto e sintetico, non riporta espressamente la questione sottoposta all'attenzione di Servio Sulpicio Rufo; si può supporre che si intendesse circoscrivere l'oggetto del legato per poter accertare se le *purpurae* comperate in provincia dal liberto rientrassero o meno nel legato di *lana purpurea* predisposto a favore della *uxor* dal marito, la cui morte possiamo presumere fosse avvenuta a ridosso dell'acquisto.

2. Ancora prima di esaminare i motivi che indussero Servio a fornire il responso nei termini in cui lo leggiamo, è bene mettere in luce brevemente come il passo venga spesso richiamato anche nell'ambito delle ricerche in materia di rappresentanza e del complesso dibattito in tema di mandato<sup>11</sup>.

Esso è parso talora in contraddizione con le affermazioni, che rinveniamo ad esempio in Gaio, per cui *per extraneam personam o liberam personam nobis adquiri non posse*:

Gai 2.95<sup>12</sup>: *Ex his apparet per liberos homines, quos neque iuri nostro subiectos habemus neque bona fide possidemus, item per alienos servos, in*

---

<sup>11</sup> R. QUADRATO, voce *Rappresentanza (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XXXVIII, Milano, 1987, 417-435, con ampia bibliografia: W. WALDSTEIN, *Mandat*, cit., 344 ss. Più in generale, M. MICELI, *Studi sulla rappresentanza nel diritto romano*, Milano, 2008, con bibliografia.

<sup>12</sup> Sul passo, *ex multis*, V. ARANGIO-RUIZ, *Il mandato in diritto romano*, Napoli, 1949, 50; M. BRETONNE, «*Adquisitio per procuratorem?*», in *Labeo*, 1, 1955, 250 ss.; S. SOLAZZI, *Di alcuni punti controversi nella dottrina romana dell'acquisto del possesso per mezzo dei rappresentanti*, in *Scritti di diritto romano, I (1899-1913)*, Napoli, 1960, 198; G. NICOSIA, *Acquisto del possesso «per procuratorem» e «reversio in potestatem domini» delle «res furtivae»*, in *Iura*, 11, 1960, 192 ss.; ID., *L'acquisto del possesso mediante i «potestati subiecti»*, Milano, 1960, 103; A. WATSON, *Acquisition of possession 'per extraneam personam'*, in *TR*, 29, 1961, 27 ss.; O. BEHRENDTS, *Der Prokurator des klassischen römischen Zivilrechts*, in *ZSS*, 88, 1971, 294 s.; M. KASER, *Das römische*

*quibus neque usumfructum habemus neque iustam possessionem, nulla ex causa nobis adquiri posse. Et hoc est, quod vulgo dicitur per extraneam personam nobis adquiri non posse*<sup>13</sup>. *Tantum de possessionem quaeritur, an <per procuratorem> nobis adquiratur*<sup>14</sup>.

Se in 2.86-89<sup>15</sup> si affermava il principio secondo cui gli acquisti potessero essere compiuti non soltanto *per nosmet ipsos*, ma anche tramite le persone *quae in potestate, manu, mancipiove habemus*, al § 95 Gaio escludeva che lo stesso effetto potesse conseguirsi attraverso la mediazione di persone libere o servi altrui, a meno che su questi

---

*Privatrecht*, I<sup>2</sup>, München, 1971, 393 ss.; B. ALBANESE, *Le situazioni possessorie nel diritto privato romano*, Palermo, 1985, 31; R. QUADRATO, voce *Rappresentanza*, cit., 423 ss.; M. GARCÍA VÁZQUEZ, *Algunas consideraciones en torno al 'procurator' y a la 'negotiorum gestio'*, in *RIDA*, 38, 1991, 153; U. KRENZ, *Der Besitzerwerb 'per procuratorem'*, in *Labeo*, 43, 1997, 350 s.; F. BRIGUGLIO, *Studi sul 'procurator'*, I. *L'acquisto del possesso e della proprietà*, Milano, 2007, 83 ss.; ID., «*Gaio Ritrovato*». *Le «pagine scomparse» nel Codice Veronese delle Institutiones, Tavola rotonda (Bologna, 20 giugno 2006)*, in *MEP*, 10, 2007, 123-192; ID., «*Tantum de possessione quaeritur...*». *Gai. 2.95 e l'acquisto del possesso «per procuratorem»*. *Nuove indagini paleografiche sulla lacuna contenuta nel folium 86v del manoscritto veronese "Codex XV"*, in *Studi per G. Nicosia*, II, Milano, 2007, 107 ss.

<sup>13</sup> I. 2.9.5: [...] *dicitur per extraneam personam nihil adquiri posse* [...]; C. 4.27.1 pr.: *IMPP. DIOCL. ET MAX.: Excepta possessionis causa per liberam personam, quae alterius iuri non est subdita, nihil adquiri posse indubii iuris est*. D.K. IUL. IPSIS III ET III AA. CONSS. (a. 290); Paul. Sent. 5.2.2: *Per liberas personas quae in potestate nostra non sunt, adquiri nobis non potest*; Theoph. *parafr.* 2.9.5: Ἐκ τῶν εἰρημένων οὖν φαίνεται ὅτι δι' ἐλευθέρων προσώπων ἅτινα οὐκ ἔστιν ἡμῖν ὑπεξούσια οὐδὲ bona fide δουλεύει ἡμῖν, ὁμοίως καὶ διὰ τῶν ἀλλοτρίων οἰκετῶν ἐφ' οἷς οὐδὲ usufructon οὐδὲ bona fide ἔχομεν νομῆν, ἐξ οὐδεμιᾶς αἰτίας προσπορίζεσθαι ἡμῖν τι δύναται. καὶ τοῦτο ἐστὶ τὸ παρὰ πᾶσι λεγόμενον δι' ἐξωτικοῦ προσώπου μηδὲν προσπορίζεσθαι δύνασθαι, ἐξηρημένον τοῦ λεχθησομένου θέματος.

<sup>14</sup> La lacuna del manoscritto veronese presente in questo punto è integrata inserendo il riferimento o al *procurator* (*per procuratorem*) – come sostenuto dalla letteratura maggioritaria – o, in maniera ampia, ad ogni persona libera (*per extraneam personam*). Sul dibattito in seno alla romanistica M. MICELI, *Studi*, cit., 180 ss.

<sup>15</sup> S.A. CRISTALDI, «*In mancipio esse*», Napoli, 2019, 213 ss.

ultimi non si avesse l'usufrutto o si esercitasse altra forma di giusto possesso. In modo colloquiale si affermava (*vulgo dicitur*), concludeva il giurista, che non si potesse acquistare per mezzo di un estraneo: *per extraneam personam nobis adquiri non posse*.

In virtù della posizione che essi assumevano nei confronti del *pater*, gli *alienae potestati subiecti* potevano porre in essere attività negoziali i cui effetti si sarebbero prodotti in modo diretto nella sfera giuridica dell'avente potestà. I figli *in potestate* e i servi, mette appena conto di dirlo, potevano migliorare ed incrementare la situazione patrimoniale del *pater* e del *dominus*, che esercitava su di essi un potere assorbente, utilizzandoli come strumenti per compiere attività negoziali<sup>16</sup>. *Ingenui, liberti* e *servi* altrui, invece, non essendo soggetti al *dominus negotii*, di regola non erano considerati capaci di incidere in maniera diretta sulla sua sfera giuridica.

Invero, si è talora sostenuto che il *libertus* non fosse propriamente un *extraneus*<sup>17</sup>: l'individuo che, pur essendo ormai *sui iuris*, continuava ad essere legato al *pater* da uno dei tanti vincoli di diversa natura che potevano individuarsi nel magma delle relazioni aventi il proprio fulcro nella famiglia e nel *pater*, non poteva dirsi *sic et simpliciter* 'estraneo'. *A fortiori* questo sarebbe stato il caso del *libertus* che, pur essendo ormai giuridicamente autonomo, continuava ad esser vincolato al patrono da una serie di obblighi e di *officia*, eco di un passato che lo vedeva legato al *dominus* come schiavo<sup>18</sup> e che l'affrancamento non avrebbe potuto elidere<sup>19</sup>. Il

---

<sup>16</sup> R. QUADRATO, voce *Rappresentanza*, cit., 420; A. PETRUCCI, *Lezioni di diritto privato romano*, Torino, 2015, 10-13.

<sup>17</sup> «La identificazione della persona estranea con la persona non soggetta alla *potestas, sui iuris*, si rivela un criterio troppo schematico, una rappresentazione rigida e chiusa, inadeguata a cogliere la complessità, la varietà di situazioni particolari, anche anomale, ambigue...»: R. QUADRATO, voce *Rappresentanza*, cit., 428.

<sup>18</sup> G. FABRE, '*Libertus*', cit., 221 ss.

<sup>19</sup> W. WALDSTEIN, '*Operae libertorum*', cit.; J. ANDREAU, *Il liberto*, Bari, 1993, 8 ss.; C. MASI DORIA, '*Civitas? operae? obsequium?*'. *Tre studi sulla condizione giuridica dei*

caso dell'acquisto per il tramite di un liberto rappresenterebbe dunque un'eccezione al principio formulato in Gai 2.95<sup>20</sup>: Paul. D. 34.2.4 ne sarebbe un esempio, anche se non pochi sono i dubbi che la fonte solleva in merito al rapporto instauratosi tra il liberto (autore materiale del negozio) e il testatore-*patronus* (*dominus negotii*).

Si è altresì rilevato come l'acquisto del possesso *per extraneam personam* fosse stato ammesso in talune ipotesi, ma a mezzo di *procurator* e – per quanto è possibile constatare – in un'epoca successiva a quella di Servio<sup>21</sup>. Stando alle fonti, sarebbe stato il proculiano Nerazio Prisco<sup>22</sup> il primo giurista a parlarne, come risulta in:

Ner. 6 reg. D. 41.1.13 pr.: *Si procurator rem mihi emerit ex mandato meo eique sit tradita meo nomine, dominium mihi, id est proprietas acquiritur etiam ignorant<sup>23</sup>.*

---

*liberti*, Napoli, 1993; H. MOURITSEN, *The Freedman in the Roman World*, Cambridge, 2011.

<sup>20</sup> In tal senso, ad es., M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I<sup>2</sup>, cit., 263 e nt. 31.

<sup>21</sup> A. WATSON, *Acquisition of Ownership*, cit., 191; F. BRIGUGLIO, *Studi*, cit., 238 nt. 459.

<sup>22</sup> Sulla vita e l'opera di Nerazio, *inter multos*, R. GREINER, 'Opera Neratii'. *Drei Textgeschichten*, Karlsruhe, 1973; G. CAMODECA, *La carriera del giurista 'L. Neratius Priscus'*, in *Atti Accad. Sc. Mor. e Polit in Napoli*, 87, 1976, 19 ss.; F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980, 201 ss.; voce 'L. Neratius Priscus', in *PIR<sup>2</sup>*, V.3, ed. L. Petersen, Berlin, 1987, 350 ss.; T. GIARO, voce 'L. N. Priscus', in *Der Neue Pauly*, VIII, Stuttgart, 2000, 845; G. CAMODECA, *Il giurista 'L. Neratius Priscus' cos. suff. 97. Nuovi dati su carriera e famiglia*, in *SDHI*, 79, 2007, 291 ss.; S. CASTAGNETTI, *Le 'membranae' di Nerazio Prisco. Saggi introduttivi. Testo traduzioni e commento*, Napoli, 2021.

<sup>23</sup> Sui dubbi concernenti la genuinità del passo, S. SOLAZZI, *La definizione del procuratore*, in *RIL*, 56, 1923, 565; E. ALBERTARIO, 'Procurator unius rei?', in *ID.*, *Studi di diritto romano*, III. *Obbligazioni*, Milano, 1936, 495 ss.; B. FRESE, *Das Mandat in seiner Beziehung zum Prokurator*, in *Studi in onore di S. Riccobono*, IV, Palermo, 1936, 410; F. KLINCK, *Erwerb durch Übergabe an Dritte nach klassischem römischem Recht*, Berlin, 2004, 202 ss.

Nel frammento si afferma che l'acquisto effettuato dal *procurator* a nome del mandante e in base a sue specifiche istruzioni, avrebbe fatto acquistare il *dominium* direttamente in capo al *dominus negotii*, anche se questi non fosse stato consapevole dell'avvenuta consegna della cosa. Analoga opinione si rinviene, sempre in Nerazio, in:

Ner. 7 membr. D. 41.3.41<sup>24</sup>: *Si rem subreptam mihi procurator meus adprehendit, quamvis per procuratorem possessionem apisci nos iam fere conveniat, nihilo magis eam in potestatem meam redisse usuque capi posse existimandum est, quia contra statui captiosum erit*<sup>25</sup>.

Laddove, nella prima parte, si afferma che si è generalmente concordi (*fere conveniat*) nel consentire l'acquisto del possesso al *dominus* mediante il *procurator*<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> C. ARNÒ, *Corso di diritto romano. Il possesso. Lezioni dell'anno accademico 1935-1936*, Milano, 1936, 100 ss.; M. BRETONE, «*Adquisitio per procuratorem?*», cit., 280 ss.; E. BERNEISEN, «*Per liberam personam*», Triltsch, 1959, 255 ss.; G. NICOSIA, *Acquisto*, cit., 190 ss.; A. WATSON, *Acquisition of Ownership*, cit., 192 ss.; O. BEHREND, *Die Prokurator*, cit., 294 s.; F. BRIGUGLIO, *Studi*, cit., 115 ss.; G. COPPOLA BISAZZA, *Dallo 'iussum domini' alla 'contemplatio domini'. Contributo allo studio della storia della rappresentanza*, Milano, 2008, 215 ss.; S. CASTAGNETTI, *Lucius Neratius Priscus. Membranarum libri VII*, Roma-Bristol, 2023, 252 ss.

<sup>25</sup> Per quel che attiene al dibattito sulla genuinità del passo, S. SCHLOSSMANN, *Der Besitzerwerb durch Dritte nach römischem und heutigem Rechte*, Leipzig, 1881, 135; F. KNIEP, «*Vacua possessio*», 1, Jena, 1886, 216; S. SOLAZZI, *Di alcuni punti controversi nella dottrina romana dell'acquisto del possesso per mezzo di rappresentanti*, Modena, 1911, 300; G. GROSSO, *Congetture di glossemi pregiustiniani nei frammenti dei 'libri regularum' di Nerazio contenuti nel Digesto*, in *AAT*, 67, 1932, 158; B. FRESE, *Das Mandat*, cit., 399 ss.; P. VOGLI, *Modi di acquisto della proprietà*, Milano, 1952, 71 ss.; M. BRETONE, «*Adquisitio per procuratorem?*», cit., 282 s.; A. WATSON, *Acquisition of Ownership*, cit., 192 ss.; G. NICOSIA, *Acquisto*, cit., 194.

<sup>26</sup> Non solo ragioni pratiche, ma anche la particolare posizione assunta dal *procurator* giustificerebbe il superamento del divieto di acquisto per *extraneam personam*: il *procurator* era considerato come esecutore delle volontà del

Sarebbe stata dunque ammessa la possibilità di acquistare il possesso per mezzo del *procurator*, il quale – almeno in una prima fase – era un liberto cui veniva affidata l'amministrazione di tutti o di una parte dei beni del *patronus*. Uno dei problemi sollevati da Paul. D. 34.2.4 è che nel frammento il liberto, persona non soggetta alla *potestas* del *dominus*, non viene indicato come *procurator* e pertanto sarebbe poco chiaro il titolo in base al quale l'acquisto delle *purpurae* in Asia fosse imputabile direttamente al marito-patrono.

Occorre anzitutto chiedersi se il marito e il liberto, nell'ipotesi in oggetto, fossero legati da un rapporto di mandato capace di trasferire sul *dominus negotii* gli effetti della *traditio*. Deve probabilmente escludersi infatti che l'incarico al liberto di acquistare un bene per conto del *patronus* rientrasse fra le *operae*<sup>27</sup> a lui dovute dall'ex-schiavo. In effetti il verbo *mitto* adottato nel testo sembra postulare proprio questo tipo di rapporto. A ciò si aggiunga come il responso serviano in Paul. D. 34.2.4 fosse dettato dalla necessità di individuare con precisione il momento temporale in cui l'acquisto del liberto si sarebbe verificato rispetto alla morte del testatore; esigenza, questa, che si giustifica supponendo appunto l'esistenza di un mandato: l'*actio mandati* era infatti intrasmissibile agli eredi del mandante, ragion per cui occorreva, perché l'acquisto fosse imputabile al *dominus negotii*, che fosse compiuto quand'egli era ancora in vita. Di contro, l'azione rivolta ad ottenere l'adempimento delle *operae* era trasmissibile: ove l'acquisto del liberto fosse stato inquadrabile nell'ambito delle attività dovute al *patronus*, non avrebbe avuto particolare rilievo il momento della

---

preponente, da cui aveva ricevuto poteri generali di amministrazione; ogni suo atto era riconducibile alla volontà del principale, espressa con il conferimento del potere di amministrare. Cfr. G. NICOSIA, *L'acquisto*, cit., 107 ss.

<sup>27</sup> O. MILELLA, *Il 'libertus procurator'.* *Le origini della procura in diritto romano*, in *ABA*, 3/11, 1966-1967, 390 ss.

morte del *dominus negotii*. In ogni caso il liberto non avrebbe acquistato per sé le *purpurae*<sup>28</sup>.

Si è sostenuto che nell'ipotesi di *traditio* tra mandatario e terzo fosse indispensabile un'ulteriore *traditio* tra mandatario e mandante perché il preponente acquistasse possesso e proprietà del bene<sup>29</sup>. Tuttavia, è del tutto verosimile che la *traditio* permettesse l'acquisto o il trasferimento della proprietà in capo al *dominus negotii*<sup>30</sup> e dunque, che il liberto potesse far acquistare la proprietà delle

---

<sup>28</sup> W. WALDSTEIN, *Mandat*, cit., 345. Il problema delle *operae libertorum* è molto complesso e differenziato a seconda che esse fossero *operae fabriles* e *officiales*, *praeteritae* e *futurae*; cfr., *ex multis*, L. MITTEIS, 'Operae officiales' und 'operae fabriles', in *ZSS*, 22, 1902, 143-158; J. LAMBERT, *Les 'operae liberti'. Contribution à l'histoire des droit de Patronat*, Paris, 1934; E. ALBERTARIO, *Sul diritto dell'erede estraneo alle opere dei liberti*, in ID., *Studi di diritto romano*, IV. *Eredità e processo*, Milano, 1946; ID., *Nuove osservazioni sulla trasmissibilità del 'iudicium operarum' all'erede estraneo*, in ID., *Studi*, IV, cit.; P. PESCANI, *Le 'operae libertorum'*. *Saggio storico-romanistico*, Trieste, 1967; W. WALDSTEIN, 'Operae', cit.; M. TALAMANCA, *Rec. a W. Waldstein, 'Operae'*, cit., in *BIDR*, 90, 1987, 626-632; R. MARTINI, *Le 'operae dei liberti*, in *Index*, 19, 1991, 473-482; C. MASI DORIA, 'Inpudicitia', 'officium' e 'operae libertorum', in *ZSS*, 110, 1993, 77-102; G. MANCINETTI, 'Et ideo nec volens quid reddere potest'. *Osservazioni sulla 'causa operarum'*, in *BIDR*, 102-103, 2000-2001, 397-447.

<sup>29</sup> F. BRIGUGLIO, *L'interdipendenza delle obbligazioni nella vendita conclusa per mezzo di un 'procurator'*, in *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, a cura di L. Garofalo, Padova, 2007, 55 ss.

<sup>30</sup> P. VOGLI, *Modi*, cit., 83 s.

*purpurae* al suo patrono<sup>31</sup>: in virtù della sua natura possessoria<sup>32</sup>, in cui è la situazione fattuale alla base dell'acquisto della proprietà<sup>33</sup>,

---

<sup>31</sup> Secondo Coppola Bisazza il mandatario poteva operare per il suo *dominus negotiū* al pari di un *procurator*. Per l'a. ciò è dimostrato già per l'epoca preclassica non solo per i negozi informali, ma anche formali e non solo da fonti giuridiche (come D. 34.2.4), ma anche non giuridiche più antiche, come il *Curculio* di Plauto (vv. 431 ss.: *Tecum oro et quase, qui has tabellas adferet / tibi, ut ei detur qua mistic emi virginem, / quod te praesente isti egi teque interprete, / et aurum et vestem. Iam scis ut convenerit: / argentum des lenoni, isti huic det virginem. / ubi ipsus? Cur non venit? [...]*). Gli scritti plautini testimonierebbero la possibilità di agire per il tramite di soggetti liberi, giuridicamente autonomi, già al tempo del commediografo. Per la studiosa si potrebbe presumere che già in quel periodo si potessero concludere negozi giuridici tra *extranei* e terzi, con efficacia acquisitiva diretta in capo al *dominus negotiū*; *extranei* che, non essendo soggetti alla *potestas* di un *dominus*, non ricevevano da questi un ordine ad agire, ma un apposito incarico, un'autorizzazione ad espletare un compito a favore del *dominus*, quali soggetti liberi. Cfr. G. COPPOLA BISAZZA, *Dallo 'iussum'*, cit., 266 ss. Divergente l'interpretazione di F. BRIGUGLIO, *L'interdipendenza*, cit., 55 ss. Sui versi 431 ss. del *Curculio* di Plauto cfr. anche A. PETRUCCI, *'Mensam exercere'*. *Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a.C. – metà del III secolo d.C.)*, Napoli, 1991, 79 ss.

<sup>32</sup> M. TALAMANCA, *Corso di diritto romano*, Milano, 1990, 271: «In virtù della sua struttura possessoria, nella *traditio* risulta dalle fonti al di là di qualsiasi possibilità di dubbio che – per quanto riguarda l'alienazione – il proprietario possa autorizzare, mediante un *iussum*, un soggetto ad effettuare, efficacemente, la *traditio* stessa all'acquirente (in quanto quest'ultimo abbia la disponibilità della cosa o la stessa gli sia posta, a disposizione dall'alienante). Per quanto concerne l'acquisto, l'acquirente può, all'inverso, autorizzare, sempre mediante un *iussum*, il trasferente ad effettuare la *traditio* ad un terzo (che ne acquista la detenzione per conto di chi ha impartito il *iussum* stesso), con l'effetto che la proprietà si acquisti a chi ha, così, dato il *iussum*». Cfr. P. VOCI, *Modi*, cit., 67 ss.; S. PUGLIATTI, *Scritti giuridici*, IV. (1958-1964), Milano, 2011, 147 ss.

<sup>33</sup> La possibilità di acquistare il possesso per il tramite di *extranei* risulta da diverse fonti, quali il già citato (*supra* nel § 2) Ner. 6 *reg.* D. 41.1.13 *pr.* Peraltro, tratto dallo stesso libro del commentario di Paolo, che riporta il responso serviano (Paul. D. 34.2.4), Paul. 54 *ad ed.* D. 41.2.1.20: *Per procuratorem tutorem curatoremve possessio nobis acquiritur. cum autem suo nomine nacti fuerint possessionem, non cum ea mente, ut operam dumtaxat suam accommodarent, nobis non possunt acquirere. alioquin si dicamus per eos non adquiri nobis possessionem, qui nostro nomine accipiunt, futurum, ut*

la *traditio* all'interposto che acquistava *res nec mancipi* in esecuzione dello specifico incarico racchiuso nel mandato<sup>34</sup>, aveva efficacia acquisitiva in capo al patrono<sup>35</sup>.

3. Considerato il rapporto che legava il liberto al patrono, possiamo tentare ora di comprendere quale fu la questione sottoposta all'attenzione di Servio: il liberto si sarebbe recato in Asia per eseguire l'incarico ricevuto dal marito; il suo patrono avrebbe predisposto un legato di *lana purpurea* per la moglie. Il *pater familias* sarebbe morto tuttavia prima del ritorno del liberto dall'Asia; di fronte a tale scenario, è possibile che parte del problema risiedesse nel comprendere se quelle *purpurae* comprate per la moglie, ma non ancora nella disponibilità materiale del marito, potessero rientrare nel legato disposto a suo favore. Al quesito, Servio fornisce risposta positiva ad una condizione: che l'acquisto in provincia fosse stato concluso dal liberto quando il *de cuius* fosse ancora in vita. Se invece il marito fosse morto in un momento precedente all'acquisto, la lana non sarebbe rientrata nel legato; non si sarebbe cioè verificata alcuna 'proiezione della personalità del defunto'<sup>36</sup> sull'acquisto, anche se effettuato sulla

---

*neque is possideat cui res tradita sit, quia non habeat animum possidentis, neque is qui tradiderit, quoniam cesserit possessione.* Tale possibilità sarebbe stata poi accolta dalla cancelleria imperiale, come risulta in C. 7.32.1: IMPP. SEVER. ET ANTON. *Per liberam personam ignoranti quoque adquiri possessionem et, postquam scientia intervenerit, usucapionis condicionem inchoari posse tam ratione utilitatis quam iuris pridem receptum est.* PP. VI K. DEC. DEXTRO II ET PRISCO CONSS. (a. 196). Sui frammenti in esame cfr. F. BRIGUGLIO, *Studi*, cit., *passim*.

<sup>34</sup> Sulla vicinanza della procura allo schema contrattuale del mandato, cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Il mandato*, cit., 52 ss.

<sup>35</sup> A. PETRUCCI, *Fondamenti romanistici del diritto europeo. La disciplina generale del contratto*, I, Torino, 2018, 239-252, part. 247.

<sup>36</sup> C. PAULUS, *Die Idee der postmortalen Persönlichkeit im römischen Testamentsrecht. Zur gesellschaftlichen und rechtlichen Bedeutung einzelner Testamentsklauseln*, Berlin, 1992; F. LAMBERTI, *Studi sui 'postumi' nell'esperienza giuridica romana*, I, Napoli, 1996, 112.

base di un incarico avvenuto *vivo testatore*: era l'esistenza in vita del *dominus negotii* al momento del perfezionamento dell'acquisto che consentiva di considerare compreso nel legato il tessuto pregiato acquistato dal liberto in Asia. Anche se il liberto non fosse tornato in tempo per consegnare il bene al marito e quindi non solo se la donna non l'avesse mai utilizzato, ma anche se il bene non fosse stato realmente presente tra i beni della casa coniugale al momento della morte del *de cuius*, la donna – così sembra aver ragionato Servio – avrebbe comunque beneficiato del lascito<sup>37</sup>.

La collocazione temporale dell'evento morte rappresenta dunque l'elemento determinante per la decisione di Servio. La morte, infatti, incide sulla dinamica del rapporto che si instaura tra *patronus* e liberto: se il primo fosse stato ancora in vita al momento dell'acquisto, la lana sarebbe stata ricompresa nel legato a favore della moglie; diversamente, ne sarebbe stata esclusa. In quest'ultima ipotesi, infatti, il sopraggiungere della morte del *patronus* prima dell'acquisto avrebbe fatto ricadere – per estinzione del mandato – gli effetti di quest'ultimo sul liberto e non sul *patronus*-testatore; diversamente si sarebbero atteggiare le cose se il marito fosse stato ancora in vita, perché l'acquisto del liberto valeva in tal caso a

---

Sulla rilevanza della *voluntas ultra mortem*, si v. Cic. *tusc.* 1.31: *Maximum vero argumentum est naturam ipsam de immortalitate animorum tacitam indicare, quod omnibus curae sunt, et maxumae quidem, quae post mortem futura sint. 'serit arbores, quae alteri saeclo prosint', ut ait (Staius) in Synephebis, qui spectans nisi etiam postera saecula ad se pertinere? Ergo arbores seret diligens agricola, quarum aspiciet bacam ipse numquam; vir magnus leges, instituta, rem publicam non seret? Quid procreatio liberorum, quid propagatio nominis, quid adoptiones filiorum, quid testamentorum diligentia, quid ipsa sepulcrorum monumenta, elogia significant nisi nos futura etiam cogitare?;* Ps.-Quint. *decl. min.* 308.1: *Et in more civitatis et in legibus positum est ut, quotiens fieri potuerit, defunctorum testamento stetur, idque non mediocri ratione. Neque enim aliud videtur solacium mortis quam voluntas ultra mortem; alioqui potest grave videri etiam ipsum patrimonium, si non integram legem habet, ut, cum omne ius nobis in id permittatur viventibus, auferatur morientibus.*

<sup>37</sup> C. FERRINI, *Opere*, cit., 117; R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 264.

incrementare il patrimonio del *de cuius*, conservando validità il rapporto di mandato fra patrono e liberto.

Il fatto che il *dominus negotii* sia ancora in vita al momento della conclusione dell'acquisto assume ulteriore rilevanza se si considera il legato di *lana purpurea* in esame come legato *per vindicationem*: perché il legato producesse effetti reali era necessario che la cosa fosse di proprietà del testatore al momento della redazione del testamento e del decesso; solo le *purpurae* di cui egli fosse stato proprietario alla sua morte sarebbero state incluse nel legato. Ecco perché risulta decisivo, nel ragionamento di Servio, che il *de cuius* fosse in vita al momento dell'acquisto, stante la particolare natura del legato che, producendo effetti immediatamente traslativi della proprietà o costitutivi di diritti reali, richiedeva che il testatore fosse proprietario del bene<sup>38</sup>. Poiché il giurista subordinava la validità del legato all'esistenza in vita del testatore al momento dell'acquisto in Asia, si può ritenere che l'azione del liberto – di cui si avvaleva il mandante – con la conclusione del negozio, beneficiasse direttamente il testatore, andando ad incrementare il suo patrimonio con le *purpurae* che, pur non essendogli state consegnate, si reputavano tuttavia essere entrate nel suo patrimonio<sup>39</sup>.

4. È da tenersi presente, tuttavia, come nulla escluda che il legato in esame possa considerarsi un *legatum per damnationem*: dalla disposizione testamentaria sarebbe, pertanto, scaturita un'obbligazione, con l'erede del *de cuius* obbligato ad una prestazione a favore della *uxor*<sup>40</sup>. Nell'ipotesi di Paul. D. 34.2.4

---

<sup>38</sup> P. VOCI, *Diritto*, cit., 223; M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., 736 s.

<sup>39</sup> Sui profili relativi alla natura del legato (*per vindicationem* o *per damnationem*) cfr. S. DI SALVO, *Dal diritto romano. Percorsi e questioni*, Torino, 2013, 27 s.

<sup>40</sup> S. DI SALVO, *Dal diritto*, cit., 28; più in generale sul legato *per damnationem*, P. VOCI, *Diritto*, cit., 223 s.; M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., 737-739.

l'erede sarebbe stato quindi obbligato a consegnare alla legataria le porpore acquistate dal liberto in Asia e costei, in caso di mancata prestazione da parte del primo, sarebbe stata legittimata ad esperire l'*actio ex testamento*, volta ad ottenere il controvalore delle *purpurae* a lei destinate. A tal proposito, occorre brevemente soffermarsi sull'espressione '*pertinere ad eam*' – utilizzata nel passo per sottolineare come i beni acquistati dal liberto spettino alla donna (rientrando nel legato) – per tentare di comprendere se tale scelta lessicale possa essere sintomatica della natura obbligatoria della disposizione testamentaria.

Come noto, però, *pertinere* è espressione equivoca, che abbraccia nelle fonti un vasto spettro di significati. È ciò che emerge da un passo di Pomponio tratto dal suo commentario a Sabino:

Pomp. 35 *ad Sab.* D. 50.16.181: *Verbum illud “pertinere” latissime patet: nam et eis rebus petendis aptum est, quae domini nostri sint, et eis, quas iure aliquo possideamus, quamvis non sint nostri domini: pertinere ad nos etiam ea dicimus, quae in nulla eorum causa sint, sed esse possint.*

Il verbo *pertinere* è utilizzato, si legge nel frammento, non solo per indicare le cose di cui si è proprietari, ma anche quelle che possediamo, pur essendo in proprietà di altri. Ma *pertinere*, conclude il giurista, è impiegato anche per indicare cose di cui, in ipotesi, si potrebbe diventare possessori e proprietari benché allo stato attuale esse non siano né nel *dominium* né nella *possessio* di colui cui il verbo si riferisce.

La portata così ampia del *pertinere* non pare possa fornire elementi in favore di un legato *per damnationem*, perché anziché contribuire a risolvere il quesito sulla natura del legato in parola, il verbo sembrerebbe utile piuttosto a chiarire le aspettative della donna rispetto a quei beni. In altri termini, *pertinere* parrebbe in Paul. D. 34.2.4 utilizzato per descrivere il dato fattuale e non al fine di illuminare la natura del legato. Al centro del quesito rivolto a

Servio è la validità del legato ed in questa prospettiva, ancora una volta, il fulcro della soluzione sembra essere la collocazione temporale dell'evento morte: considerare il legato indicato in Paul. D. 34.2.4 come un legato ad effetti reali e non obbligatori, permetterebbe di valorizzare e al tempo stesso giustificare la rilevanza attribuita dal giurista al momento dell'acquisto. Il legato *per vindicationem*, in quanto legato ad effetti reali, doveva avere ad oggetto beni propri del testatore, che si trovassero già nel suo patrimonio al momento della morte. Un legato ad effetti obbligatori avrebbe portato verosimilmente il giurista a riflettere su un diverso elemento, quello della *voluntas testatoris*: ci attenderemmo dunque (in tale ipotesi) una differente impostazione della soluzione. Il giurista avrebbe dovuto valutare se la volontà del testatore fosse stata nel senso di escludere o al contrario di includere nel legato anche quelle *purpurae* che fossero state acquistate dopo la sua morte<sup>41</sup>. In tal modo risulterebbe tuttavia ridimensionata l'importanza del *tempus* dell'acquisto, che appare al contrario come l'elemento dirimente nel responso di Servio<sup>42</sup>.

5. L'opinione del giurista repubblicano avrebbe assunto un peso assai significativo nelle successive riflessioni dei *prudentes* in materia di legato di *uxoris causa parata*. Il legato 'di cose destinato all'uso della donna' avrebbe visto, infatti, i giuristi impegnati nell'identificare con certezza i due momenti dell'acquisto e dell'utilizzo, al fine di stabilire quali beni si acquistati, ma mai

---

<sup>41</sup> Come noto, il legato *per damnationem* aveva una portata più ampia di quello *per vindicationem*, potendosi con il primo beneficiare il legatario di cose che non si trovavano nell'eredità, ma che fossero di un terzo o dello stesso erede; al contrario con il secondo era necessario che le cose fossero di proprietà del testatore *ex iure Quiritium* perché passassero direttamente in capo al legatario. Cfr. P. VOCI, *Diritto*, cit., 263; M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., 736.

<sup>42</sup> S. DI SALVO, *Dal diritto*, cit., 28.

realmente e materialmente utilizzati dalla *uxor*, potessero essere ricompresi nel legato a suo favore.

Tracce del responso serviano si potrebbero individuare nel seguente passo di Africano:

*Afr. 2 quaest. D. 34.2.2: Qui tibi mandaverat, ut ornamenta in usum uxoris suae emeris, eidem uxori uti adsolet legavit 'quae eius causa parata erunt': tu deinde post mortem mandatoris ignorans eum decessisse emisti. non debentur mulieri, quoniam ea verba ad mortis tempus referuntur. at si vivente testatore, muliere autem mortua emeris, non ineleganter<sup>43</sup> dicitur inefficax hoc legatum esse, quando non possit vere dici eius causa paratum videri, quae prius decessit. eadem dicenda erunt et si vivat quidem mulier, sed diverterit et quaeratur, an post empta ei debeantur, quasi non videantur uxoris causa parata.*

Il testatore aveva legato alla moglie *quod eius causa paratum erit* e aveva dato al mandatario il compito di acquistare *ornamenta* a favore della moglie: questi ultimi non si sarebbero considerati come inclusi nel legato là dove il marito fosse morto prima dell'acquisto. Il legato, continua il giurista, sarebbe stato inefficace anche nell'ipotesi in cui la *uxor* fosse morta prima del marito, perché in questo caso non potrebbe dirsi ragionevolmente che quegli ornamenti fossero stati adibiti all'uso personale della *uxor*, essendo stati addirittura acquistati dopo la morte della donna; per lo stesso motivo, concludeva Africano, non avrebbero costituito oggetto di legato le cose acquistate dal marito dopo il divorzio.

Il passo, che si distingue per la chiarezza espositiva e la raffinata interpretazione dei *verba legati*, fornisce un quadro completo di

---

<sup>43</sup> Sull'uso dell'espressione '*non ineleganter*', M. MIGLIETTA, '*Servius*', cit., 144 ss., sottolinea come l'avverbio *ineleganter* sia accompagnato sempre nelle fonti dalla negazione *non*, dando luogo ad un sintagma connotato da una particolare valenza moderata.

quando un dato bene – acquistato su incarico del preponente-testatore – potesse ricomprendersi nel legato di *empta paratave*, considerando due opposte situazioni: la morte del marito - la morte della moglie. Nel primo caso, gli *ornamenta* – acquistati dal mandatario ignaro della morte del preponente – non sarebbero stati ricompresi nel *paratum*, perché era per via dell'esistenza in vita del marito che tali beni – *eo vivo* e per sua volontà – dovessero reputarsi destinati alla moglie. Nel secondo caso era la morte della moglie ad incidere sulla efficacia del legato: quei beni, pur acquistati per lei, non avrebbero mai potuto ragionevolmente ritenersi *eius causa parata*, se ella non fosse stata più in vita al momento dell'acquisto. Alla morte della donna il giurista equiparava il divorzio dal marito, quanto alle analoghe conseguenze nei riguardi del legato: come per la morte, anche in caso di scioglimento del matrimonio alla donna non si consideravano destinati i beni acquistati dopo il divorzio, perché anche quei beni non potevano reputarsi *'uxoris' causa parata*. Il giurista, ai fini del legato di *empta paratave*, collegato con un mandato diretto all'*emptio* dei beni oggetto del lascito stesso, appare dunque porre sullo stesso piano i due eventi (morte e divorzio): in entrambi i casi, infatti, la relazione matrimoniale si era estinta e i beni, che non fossero stati almeno acquistati prima della morte dell'uno o dell'altro dei coniugi o del divorzio, non avrebbero potuto diventare oggetto di un legato di *uxoris causa parata*.

Sia in Servio sia in Africano il *tempus mortis* è dunque un aspetto fondamentale del ragionamento. Vero è che, diversamente dalla testimonianza serviana, l'attenzione di Africano risulta concentrata sui *verba* del legato; non mi sembra però che la questione si esaurisca in un problema di interpretazione della *voluntas testatoris*. In entrambi i casi, infatti, sussisteva la rilevanza del limite del mandato a seguito della morte del testatore: l'evento morte era efficace, in Servio come in Sesto Cecilio, ad impedire l'inclusione degli *ornamenta* fra i beni acquistati e posti a disposizione della *uxor*.

Sulla scia tracciata da Servio è anche l'opinione di Ulpiano:

Ulp. 4 disp. D. 32.58: *Cum uxori suae quis ea, quae eius causa parata sunt, legasset, dehinc vivus purpuras comparasset in provincia necdum tamen advexisset, rescriptum est ad mulierem purpuras pertinere.*

Si presenta il caso di un testatore che aveva legato a favore della moglie beni *uxoris causa parata*. L'uomo si era recato successivamente in provincia per comprare delle *purpurae*, senza però riuscire a portarle a casa. Intervenne sulla questione un *rescriptum* imperiale a sancire comunque la pertinenza delle *purpurae* alla moglie.

È interessante notare come, ancora in età severiana, l'estensione del legato di *empta paratae* e, quindi, l'individuazione dei beni compresi nella disposizione del testatore fosse controversa, tanto da richiedere l'intervento del *princeps* per eliminare i dubbi e risolvere la questione con un proprio parere. Non è un caso che il brano di Ulpiano sia tratto da un'opera come le *Disputationes*<sup>44</sup> che affronta casi problematici e controversi. Seppur dubbia la natura dell'opera, si reputa solitamente che essa racchiudesse situazioni giuridiche particolarmente complesse, forse discusse, prima della

---

<sup>44</sup> Sulle *Disputationes* di Ulpiano, P. FREZZA, *La cultura di Ulpiano*, in *SDHI*, 34, 1968, 363-375; F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze, 1968, 433 ss.; A. LOVATO, *Studi sulle 'Disputationes' di Ulpiano*, Bari, 2003, cit., *passim*; E. STOLFI, *I 'libri disputationum' di Ulpiano e la storiografia sulle opere dei giuristi romani*, in *RDR*, 3, 2003, 14 ss. ([www.ledonline.it](http://www.ledonline.it)). Più in generale sulla figura di Ulpiano, G. CRIFÒ, *Ulpiano: esperienze e responsabilità del giurista*, in *ANRW*, II, 15, 1976, 708-789; M. SCHERMAIER, *Ulpian als wahrer Philosoph. Notizen zum Selbstverständnis eines römischen Juristen*, in *'Ars boni et aequi'. Festschrift für W. Waldstein zum 65. Geburtstag*, München, 1993, 303 ss.; V. MAROTTA, *Ulpiano e l'impero*, voll. 1 e 2, Napoli, 2000-2004; T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford, 2002; ID., *Ulpian, Natural Law and Stoic Influence*, in *The Legal History Review*, 78, 2010, 199-208; J-L. FERRARY, V. MAROTTA, A. SCHIAVONE, *Cnaeus Domitius Ulpianus, Institutiones. De censibus*, Roma, 2021.

stesura per iscritto, pubblicamente davanti ad un uditorio esperto o perlomeno composto da studenti di diritto.

6. Dall'*excursus* condotto emergere come la logica alla base del responso di Servio – sebbene esso non risulti espressamente richiamato dai giuristi a lui successivi – sia essenziale nel ragionamento tanto di Africano che di Ulpiano: anche nell'opera di tali *iuris periti* infatti la logica è quella di scindere il legato di *empta parata* nelle due fasi dell'acquisto e della destinazione all'uso della donna, al fine di comprendere di quali beni del *de cuius* potesse effettivamente beneficiare la *uxor*. Servio sottolinea l'importanza e la centralità della collocazione temporale dell'evento morte per stabilire se e quando un bene potesse considerarsi oggetto di legato, nel caso in cui il testatore fosse morto prima di aver ricevuto il bene del cui acquisto aveva incaricato un terzo; tale ragionamento – nato per un legato di *lana purpurea* – viene ripreso per il legato di *uxoris causa parata*, fungendo da criterio guida per stabilire quando il *paratum* fosse ricompreso nell'*emptum*, anche là dove – ed erano questi, con tutta probabilità, i casi più controversi – un utilizzo concreto ed effettivo del bene da parte della donna, vivo il testatore, non si fosse verificato. Al tempo stesso, però, i frammenti analizzati dimostrano come il responso serviano, pur fungendo da modello nelle interpretazioni dei *prudentes*, non abbia per ciò solo eliminato e risolto i dubbi che il legato in esame era in grado di sollevare. Si avvertiva probabilmente la necessità di individuare dei criteri che evitassero un numero esorbitante di azioni tra erede e legatario che si contendessero il diritto sulle *res legatae*: l'insistenza dei giuristi su tali problemi è espressione di come non sempre nei tribunali la soluzione serviana risultasse immediatamente applicabile. Le situazioni che la vita concreta poteva prospettare erano probabilmente così varie da implicare un lavoro continuo verso l'esatta delimitazione dell'ampiezza del legato, tanto che si rese infine necessario un intervento imperiale

per risolvere la questione; intervento nel quale, significativamente, ancora una volta era visto come fondamentale il fatto che, per poter riconoscere validità al legato in esame, occorreva certezza quanto meno riguardo al momento in cui il bene aveva fatto il proprio ingresso nel patrimonio del testatore. Se ciò era avvenuto *vivus* quest'ultimo, l'acquisto – almeno in casi specifici – avrebbe incluso in sé anche la messa a disposizione del bene per gli usi della *uxor*.

### ABSTRACT

Il contributo, partendo dal frammento di Paolo 54 *ad ed.* D. 34.2.4, relativo ad un legato di *lana purpurea*, mira a sottoporre a rinnovata analisi il responso di Servio in esso citato, in connessione con le opinioni attribuite, quanto a fattispecie analoghe, a Sesto Cecilio Africano e ad Ulpiano nei frammenti in Afr. 2 *quaest.* D. 34.2.2 e Ulp. 4 *disp.* D.32.58.

The paper, starting from Paul's fragment 54 *ad ed.* D. 34.2.4., aims to re-analyse Servius' response regarding a legacy of *lana purpurea*, quoted there, in connection with the opinions attributed, as to similar cases, to Sextus Caecilius Africanus and Ulpianus in the fragments in Afr. 2 *quaest.* D. 34.2.2 and Ulp. 4 *disp.* D.32.58.

### PAROLE CHIAVE

Servio Sulpicio Rufo – legato di *lana purpurea* –  
legato di *uxoris causa parata*

Servius Sulpicius Rufus – legacy of *lana purpurea* –  
legacy of *uxoris causa parata*

GAETANA BALESTRA  
gaetana.balestra@unisalento.it